



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
BARI, BARLETTA ANDRIA TRANI e TARANTO (di seguito OFI Ba-BAT-Ta)**

C.F. 93537200722

CON SEDE LEGALE IN HOTEL 90 - VIA MAGLIANO, 62, 70010 CAPURSO – BARI
nella persona della Presidente e legale rappresentante, Dott.ssa G.GIALIA Berloco,

**ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
BRINDISI -LECCE (di seguito OFI Br- Le)**

C.F. 91095800743

CON SEDE LEGALE IN VIA CICOLELLA, 3 73100 LECCE
nella persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Angelo Scrimatore,

**ORDINE INTERPROVINCIALE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
FOGGIA (di seguito OFI Foggia)**

C.F. 94116420715

CON SEDE LEGALE IN VIALE MANFREDI, 72 71121 FOGGIA
nella persona del Presidente dott. Giulio Conticelli

E

ASSOCIAZIONE APUDID - CARDPUGLIA

C.F. /P.Iva 93406370721

Con sede sociale in BARI –

nella persona della Presidente e legale rappresentate, Dott.ssa R. Squicciarini,

PREMESSO CHE

- **L'OFI** è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione del Fisioterapista;
- **L'OFI** - quale rappresentante esponenziale della professione del Fisioterapista - ha tra le sue *mission* quella di sviluppare il ruolo del Fisioterapista a partire dai vari ambiti distrettuali dislocati sul territorio nazionale;
- **è interesse diretto dell'OFI** attuare sinergie e collaborazioni con vari *stakeholders*, per il confronto nell'ambito delle politiche della salute e la realizzazione di obiettivi comuni quali la valorizzazione delle buone pratiche a beneficio del Cittadino e del Sistema Salute;
- **L'associazione CARD PUGLIA**, è una associazione apartitica, scientifica e senza fini di lucro fondata nel 2002, e aderisce alla Confederazione Nazionale delle Associazioni Regionali dei Distretti www.carditalia.com nell'ambito della quale viene denominata "CARD PUGLIA" www.cardpuglia.it
- **l'associazione scientifica APUDID CARDPUGLIA** ha tra i suoi scopi quello di promuovere, valorizzare e sostenere con ogni strumento i Distretti Socio-Sanitari nella realtà territoriale pugliese e il ruolo professionale dei dirigenti e di tutti gli operatori del DSS nel Servizio Sanitario Regionale;
- lo statuto della associazione APUDID CARDPUGLIA prevede che per il raggiungimento delle finalità associative l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni, aziende e società scientifiche, che per statuto abbiano tale attività nel loro oggetto sociale;
- **CARD PUGLIA ha tra le sue mission** quella di favorire e sviluppare nuovi sistemi sanitari intersettoriali incentrati sulla persona, sulla famiglia e sulla comunità;
- in tale ambito, le parti riconoscono e condividono che lo sviluppo dell'assistenza sanitaria sul territorio passa necessariamente anche dall'incentivazione della figura del Fisioterapista di comunità già operativo in diverse Regioni;
- le parti condividono, pertanto, che il Fisioterapista di Comunità potrebbe rappresentare il modello professionale di riferimento sul quale concentrare le proprie attività di promozione anche in un'ottica di sviluppo culturale e organizzativo di tale modello nelle politiche territoriali volte a soddisfare le mutate esigenze sociosanitarie.

CONSIDERATO CHE

- L'Ordine dei Fisioterapisti ha per statuto la finalità di tutela e rappresentanza dei propri iscritti; essa aderisce a livello nazionale alla **FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE FISIOTERAPISTI FNOFI**;
- entrambe le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione per perseguire obiettivi comuni con una collaborazione finalizzata a favorire la affermazione del ruolo e della formazione dei professionisti rappresentati operanti nel settore sociosanitario e a **realizzare interventi condivisi e coordinati presso la Regione Puglia, le AA.SS.LL. e gli Ambiti territoriali per realizzare uniformi modelli operativi sul territorio regionale in riferimento al PNRR ed al D.M. 77/2022**;
- è dunque interesse e intenzione delle parti incentivare il ruolo del Fisioterapista all'interno degli ambiti distrettuali, promuovendo in modo coordinate le seguenti attività:
 - valorizzare *l'expertise, il curriculum* e le competenze acquisite dal professionista, per rispondere alle nuove esigenze della popolazione;
 - favorire l'integrazione tra i diversi professionisti della sanità, anche nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di direzione;
 - favorire la diffusione e l'accessibilità di dati epidemiologici tra tutti i professionisti del territorio, al fine di sviluppare modelli di cura sempre più rispondenti alle esigenze della popolazione per una presa in carico globale e multidisciplinare dell'utente finale;
 - favorire la creazione di percorsi di formazione, rivolti in particolare al Fisioterapista, affinché tale professionista possa acquisire un maggior grado di preparazione nei diversi ambiti di intervento e valorizzare, così, le proprie competenze trasversali.
- **L'interazione culturale e operativa tra OFI e CARD PUGLIA**, le quali vantano, ognuna nei propri specifici settori, significative esperienze che possono reciprocamente implementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della figura del Fisioterapista;
- è interesse delle parti **formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.**

Tutto ciò premesso e considerate le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato a realizzare un sistema di **rapporti tra OFI di Puglia (BA-BAT-TA, BR-LE, Foggia), e CARD PUGLIA** che favorisca il coinvolgimento di entrambe le parti nella

promozione e nell'incentivazione della figura del Fisioterapista, non solo quale modello professionale, ma anche quale riferimento culturale e organizzativo per le politiche territoriali di competenza, mediante lo sviluppo e la promozione delle attività indicate in premessa.

Art. 3 – Impegni tra le parti

Con il presente **ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE** e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi e attività:

- la promozione e diffusione della conoscenza del ruolo e della funzione della figura professionale del Fisioterapista in una logica di intervento etico, di qualità e di efficienza per quanto attiene i vari ambiti di intervento distrettuali;

- la tutela e la promozione della professione dei fisioterapisti, sviluppando la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, la pratica professionale, la formazione e la ricerca.

- l'affermazione del ruolo e delle competenze professionali del fisioterapista nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;

- la promozione di interventi atti a garantire la corrispondenza dei livelli essenziali di assistenza distrettuale a livello regionale con quelli previsti dal Piano Sanitario Nazionale vigente, sulla base dei reali bisogni del territorio specie in campo sociale e socioassistenziale in una logica di intervento integrata e multiprofessionale;

- la realizzazione di iniziative comuni per la formazione permanente, in campo ECM, dei dirigenti e di tutti gli operatori di DSS, specie di quelli "tecnici" del profilo di "Fisioterapista" attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di studi, ricerche ed altre iniziative di formazione permanente (corsi, seminari, convegni);

- la promozione di forme di collaborazione didattica nelle iniziative intraprese di comune accordo (quali ad esempio nell'insegnamento universitario e in corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e percorsi master);

- la promozione, realizzazione e diffusione di iniziative divulgative, realizzate anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici, finalizzate alla valorizzazione della peculiarità delle attività distrettuali ivi compresi progetti-obiettivo e attività di ricerca, dando evidenza sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto dei rispettivi regolamenti;

- la promozione e sostegno alla partecipazione degli associati, anche in qualità di consulenti, in ogni ente o istituto deputato alla programmazione, pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari in ogni sede nella quale si svolgono tali attività;

- il favorire scambi culturali ed incontri periodici o permanenti con i membri di altri paesi europei ed extraeuropei impegnati in interventi di assistenza territoriale.

Le parti convengono che la collaborazione di cui al presente articolo debba essere svolta a condizione di reciprocità. In particolare, le parti si accordano prevedendo che gli iscritti OFI non iscritti alla CARDPUGLIA che intendono partecipare a corsi e convegni da essa promossi e organizzati

sia applicato uno sconto adeguato pari al 20% della quota prevista a titolo promozionale. Gli **OFI (BA-BAT-TA, BR-LE, Foggia)**, in cambio si impegnano a promuovere e pubblicizzare sui propri mezzi di comunicazione le iniziative ed attività collegate al presente accordo di collaborazione, nel rispetto dei propri regolamenti.

Le parti si impegnano altresì alla definizione comune di percorsi standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività, nonché collaborano a organizzare un evento formativo ogni anno per favorire lo sviluppo della formazione in riabilitazione e il miglioramento delle conoscenze scientifiche, professionali e culturali dei fisioterapisti.

Art. 04 – Responsabili Scientifici

I responsabili scientifici dell'accordo di intesa e collaborazione in argomento sono:

- per **L'ASSOCIAZIONE APUDID - CARDPUGLIA** la dott.ssa Rosella Squicciarini o un suo/a delegato/a
- per **l'OFI BA, BAT, TA** la dott.ssa G. Gialia Berloco o un suo/a delegato/a
- Per **l'OFI BR, LE** il dott. Angelo Scrimatore o suo/a delegato/a
- Per **l'OFI FG**, il dott. Giulio Conticelli o suo/a delegato/a

Art. 05 – Proprietà dei risultati

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di intesa e collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

Art. 06 – Immagine

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa con l'utilizzo reciproco dei rispettivi loghi (vedasi allegato alla presente).

Art. 07 – Durata dell'accordo

Il presente accordo di intesa e collaborazione avrà durata di anni 3 (triennale) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato previo accordo sottoscritto dalle parti (con possibilità da entrambe le parti di recesso in qualsiasi momento). Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi raggiunti con la finalità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni migliorative.

Art. 08 – Autonomia delle parti

La stipula del presente accordo di intesa e collaborazione è tassativamente limitata alle attività programmate in comune restando ferma la responsabilità e l'autonomia delle singole parti per quanto non accettato e programmato formalmente e di comune accordo, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni assunte dall'altro.

Art. 09 – Controversie

In caso di controversia dell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in via amichevole.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.


Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Bari, 13 Giugno 2023


**OFI BA, BAT, TA
Il Presidente
Dott.ssa G.G. Berloco**



**APUDID CARD PUGLIA
Il Presidente
Dott.ssa R. Squicciarini**



**OFI BR, LE
Il Presidente
Dott. A. Scritore**



**OFI Foggia
Il Presidente
Dott. G. Conticelli**

